

**RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
- CON ISTANZA CAUTELARE -**

AVVERSO IL DECRETO 5 GIUGNO 2018 P.O. DELLA REGIONE SICILIANA - FSE 2014-2020, AZIONE 9.2.2, AVVISO N. 10/2016
PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE
PENALE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE PERVENUTE.



Per l'Associazione **Progetto Giovani**, con sede in Via degli Orti, 4 90143 Palermo, C.F. 90008890841, P IVA 02269510844 in persona del legale rappresentante Salvatore Fiore, nato a Agrigento in data 08 settembre 1974, elettivamente domiciliato in Palermo, in via Alessandro La Marmora, n. 72, presso lo studio dell'Avv. *Andrea Benigno* (C.F.: BNG NDR 73R15 G273C) iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori dal 28 aprile 2017, dal quale è rappresentato e difeso, PEC a.benigno@pec.avvbenigno.eu Tel/Fax +390915071278

- *ricorrente* -

CONTRO

la REGIONE SICILIANA, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (CF:80012000826), **Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali** in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, difeso *ope legis* dall'Avvocatura di Stato

- *resistente* -

E

EYES - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA EYES - S.R.L. con sede legale in Via di Passolombardo n.341 - Roma, C.F.:07542411009 in persona del legale rappresentante *pro tempore* e PEC eyes@pec.eyesitalia.it

E

GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in CORSO PROMESSI SPOSI 23/V LECCO (LC), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Codice Fiscale 02617430133 e PEC globalformlecco@pec.it

- *controinteressati* -

AVVERSO PER L'ANNULLAMENTO

del DECRETO 5 giugno 2018 "P.O. della Regione siciliana - FSE 2014-2020,

avvbenigno.eu

Avv. Andrea Benigno
Via A.La Marmora 72
90143 Palermo

T. +39 091 5071278
F. +39 091 5071278
postmaster@avvbenigno.eu

Azione 9.2.2, Avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale - Approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pervenute" del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali pubblicato sulla G.U.R.S. del 4 agosto 2018.

PREMESSO IN FATTO CHE

Con D.D.G.2252 del 6 settembre 2016 è stato approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali l'avviso 10/2016, pubblicato sulla GURS n.40 del 16 settembre 2016.

L'art. 11 *"ammissibilità e valutazione delle proposte"* del menzionato avviso stabilisce al criterio A2 che la *"presenza nell'ATI/ATS o Consorzio di imprese/associazioni di categoria che si impegnano a sviluppare attività lavorative intra muros negli istituti di pena"* dà diritto al conseguimento di punti 10.

L'ente ricorrente ha partecipato al suddetto avviso con il progetto denominato *"ALTRO... SI PUO'!"* identificato con l'ID n. 62.

Il suddetto progetto prevede espressamente la presenza di una impresa ("La Cascina Globalservice s.r.l.) che si impegna a sviluppare attività lavorative intra muros negli istituti di pena.

Con il D.D.G. n. 66 del 16 gennaio 2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute relative *"Avviso pubblico n.10/2016 per la presentazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale – Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020"*, attribuendo al progetto *de quo* punteggio pari a 53 punti.

E' seguita la richiesta di accesso agli atti dell'ente ricorrente, a seguito del quale il medesimo apprendeva di avere avuto assegnato il punteggio di 0 (zero) punti in relazione alla sezione A indicatore A.2 .

Il tutto nonostante, come esposto, la presenza dell'impresa "La Cascina Globalservice s.r.l.", la quale ha assunto l'impegno a sviluppare attività lavorative negli istituti di pena.

Corre l'obbligo di segnalare come il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali abbia autorizzato l'accesso agli atti soltanto dopo il decorso dei dieci giorni previsti nel D.D.G. n. 66 del 16 gennaio 2018 per eventuali osservazioni.

L'ente ricorrente ha presentato ugualmente le osservazioni, lamentando l'omessa attribuzione dei 10 punti di cui al criterio di valutazione A.2.

Non é seguita alcuna risposta ed in data 4 agosto 2018 é stato pubblicato nella GURS il decreto oggi impugnato di approvazione delle graduatorie definitive.

In tale decreto é dato leggere che le osservazioni non sono state valutate ed é stato confermato il punteggio attribuito in via provvisoria.

E' seguito ricorso gerarchico al Dirigente Generale, senza esito alcuno per cui oggi l' Associazione Progetto Giovani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si vede costretta a ricorrere al Presidente della Regione Siciliana avverso il menzionato decreto 5 giugno 2018 "*P.O. della Regione siciliana - FSE 2014-2020, Azione 9.2.2, Avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale - Approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pervenute*" del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali pubblicato sulla G.U.R.S. del 4 agosto 2018. in quanto illegittimo nella parte in cui attribuisce 53 (cinquantatre) punti al ricorrente anzicchè "63" (sessantatre) per le seguenti motivazioni

IN DIRITTO

1. Violazione dell'art.11 dell'avviso 10/2016, illogicità e incongruenza del giudizio tecnico con riferimento al criterio di valutazione "A", indicatore "A2" - Travisamento dei Fatti .

Costituisce *jus receptum* il principio per cui "*le valutazioni operate dalle Commissioni di gara sulle offerte tecniche delle concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, arbitrarie, ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti*" (Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 120; Cons.

Stato, Sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468; Cons. Stato 23 giugno 2014, n. 3132; Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409), o vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. Stato, Sez. III, 19 gennaio 2012, n. 249).

Orbene nel caso *de quo* il giudizio espresso dalla Commissione è palesemente illogico e basato su un manifesto travisamento dei fatti con riferimento al criterio A, indicatore A2 "*presenza nell' ATI/ATS o Consorzio di imprese/associazioni di categoria che si impegnano a sviluppare attività lavorative intra muros negli istituti di pena*", che prevede l'attribuzione di punti 10 (dieci).

Infatti, a seguito della richiesta di accesso agli atti, è emerso che in relazione alla sezione A indicatore A.2 è stato assegnato il punteggio 0.

Orbene tale punteggio è *ictu oculi* errato in quanto:

- tra i membri dell'ATS, dell'impresa "La Cascina Globalservice srl";
- la suddetta azienda ha assunto l'impegno a sviluppare attività lavorative *intra muros* negli istituti di pena (vedasi dichiarazione allegata al progetto).

Nel caso di specie inoltre la Commissione di gara non ha provveduto, mediante l'esplicitazione delle ragioni del giudizio, a giustificare le motivazioni per cui, in presenza dei requisiti per l'attribuzione del massimo punteggio, abbia attribuito "0".

Risulta, per le menzionate motivazioni, palese l'errore in procedendo, la violazione dell'art. 11 dell'avviso ed il chiaro travisamento dei fatti in cui è occorsa la Commissione di Valutazione nell'attribuire il punteggio "0" anziché "10" al progetto *de quo* nell'indicatore A2 .

P. Q. M.

si chiede che Codesto Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana, voglia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo accoglimento della seguente

ISTANZA CAUTELARE

Com'è noto, il Consiglio di Stato, con il parere della Commissione speciale 3 maggio 1991, n. 16/91, ha rivisto radicalmente il precedente indirizzo in tema di

configurabilità della sospensione cautelare del provvedimento impugnato nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, ammettendo il relativo provvedimento.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, consultato specificamente sulle domande di sospensione inserite in ricorsi straordinari avanzati avverso atti amministrativi regionali dopo la pubblicazione del predetto parere del Consiglio di Stato n. 16/1991, si è adeguato al nuovo orientamento, atteso il parallelismo tra il rimedio previsto dall'art. 23, u.c., St. Si. ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Pertanto in data con la Circolare Presidenziale 30 novembre 1992, n. 14978/41.12 (G.U.R.S. 19 dicembre 1992, n. 59) è stata modificata la Circolare 22 maggio 1985, n. 4249/41.12.0 disciplinando il relativo istituto.

Ciò premesso, con la presente si chiede che Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana voglia, in via cautelare, di ordinare all'amministrazione di riesaminare l'atto impugnato attribuendo il punteggio di 10 punti all'indicatore A.2.

In ordine al *fumus boni iuris* si rimanda a quanto sopra esposto.

In ordine al *periculum in mora è ictu oculi* come un progetto il quale si debba svolgere in una struttura carceraria, con il coinvolgimento delle strutture preposte, che hanno dato le relative autorizzazioni, non possa essere rinviato *sine die*.

Pertanto un provvedimento favorevole, intervenuto a distanza di anni, non consentirebbe più la realizzazione dell'intervento.

Tutto ciò premesso Codesto Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

annullare il Decreto 5 giugno 2018 "P.O. della Regione siciliana - FSE 2014-2020, Azione 9.2.2, Avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale - Approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pervenute" del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali pubblicato sulla G.U.R.S. del 4 agosto 2018., nella parte in cui attribuisce il punteggio 53 anziché 63 al progetto ID


62 "ALTRO... SI PUO'!" presentato dalla ricorrente.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti citati, come da separato indice.

Per il disposto dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. 115/2002, ai fini del C.U. si dichiara che il contributo versato é pari ad euro 650,00

Salvatore Fiore

Associazione Progetto Giovani



Avv. Andrea Benigno


PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Salvatore Fiore, nato a Agrigento in data 08 settembre 1974 n.q. di legale rappresentante dell'Associazione Progetto Giovani, con sede in Via degli Orti, 4 90143 Palermo, C.F. 90008890841, P IVA 02269510844 nomino mio difensore e procuratore speciale nel presente procedimento l' Avv. Andrea Benigno del Foro di Palermo, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Andrea Benigno, con studio in Palermo via A. La Marmora 7. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Palermo, 27 novembre 2018

Salvatore Fiore

Associazione Progetto Giovani



Vera ed autentica la superiore firma
ANDREA Firmato digitalmente da ANDREA
Avv. Andrea Benigno
BENIGNO Data: 2018.11.29 16:44:34 +01'00'

PAGINA: 6/6